

VERIFICA COSTANTE DEI LIMITI “DE MINIMIS” DEGLI AIUTI DI STATO

La costante verifica degli aiuti di Stato ricevuti è molto importante, soprattutto nei gruppi societari, perché qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suo massimale, l'aiuto decade. Normalmente, poi, nelle istanze di agevolazioni viene richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del rispetto dei massimali, quindi con sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi.

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione in generale possono erogare aiuti alle imprese, senza violare le norme europee sulla concorrenza, solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

Fanno eccezione a questa regola alcuni aiuti di piccola entità, definiti “**de minimis**”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

La nozione di aiuto comprende tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

- prestiti a fondo perduto;
- sovvenzioni;
- contributi in conto interesse;
- sussidi diretti;
- esenzioni fiscali;
- prestiti a tasso agevolato;
- garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
- disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;
- cancellazione, storno o conversione di debiti;
- rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
- sostegni all'esportazione;
- agevolazioni per attirare investimenti in un'area geografica.

Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in **regime de minimis** e l'ammontare della agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella stessa impresa (o gruppo di imprese) in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

In particolare, **l'importo massimo degli aiuti di questo tipo ottenibili da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni 200.000 euro nella generalità dei casi, o 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).**

Per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Si intende quindi per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Aggiornato al 5 gennaio 2023